

223.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documenti) .....	5191	<b>Missioni vaevoli nella seduta del 22 luglio 1993</b> .....	5187
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .....	5190	<b>Mozioni, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	5191
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Annunzio) .....	5187
(Approvazione in Commissione) .....	5189	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	5187
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5188	<b>Proposta di legge di iniziativa popolare</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5188
<b>Disegno di legge di conversione n. 2824:</b>		<b>Proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	5189
(Articolo unico) .....	5181	<b>Proposte di legge:</b>	
(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	5181	(Annunzio) .....	5187
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5182	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5188
(Emendamenti) .....	5183	(Trasmissione dal Senato) .....	5187
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</b> (Annunzio della trasmissione di una integrazione) .....	5190	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</b> (Annunzio) .....	5191
<b>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</b> (Trasmissione di documento) .....	5191		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 198, RECANTE NORME URGENTI SULL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL CAPITALE INIZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER AZIONI, AI SENSI DEL CAPO III DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1992, N. 359 (2824)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI**

*All'articolo 1, al comma 1, le parole:*  
« delle predette società per azioni possono, » *sono sostituite dalle seguenti:*  
« delle predette società per azioni devono, ».

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218" »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei tra-

sferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni possono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2,

comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. ».

##### ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del co-

dice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218. ».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

#### ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate, con i criteri di cui all'articolo 2343 del codice civile, in contraddittorio da più società specializzate, che si avvarranno di esperti per la determinazione del valore di mercato delle singole poste dell'attivo patrimoniale, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il pa-

trimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 408 del 1990, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 408 del 1990. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se inferiori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale ».

1. 1.

Bergonzi, Renato Albertini, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Qualora i consigli di amministrazione delle predette società non presentino una proposta di rettifica entro tali date, provvede comunque a tale rettifica il ministro del tesoro.*

1. 2.

Bergonzi, Renato Albertini, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

ART. 2.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

2. 1.

Bergonzi, Renato Albertini, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis. La ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto 26 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, anche convertibili, e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi a seguito di autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, oggetto di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata con la stessa aliquota prevista per le obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni quotate in Borsa.*

*5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis entrano in vigore dal 1° gennaio 1994. In pari data il prelievo fiscale su tutti i titoli obbligazionari è aumentato dello 0,1 per cento.*

2. 2.

Rosini.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vaevoli  
nella seduta del 22 luglio 1993.**

Artioli, Azzolini, Caccia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, Ferrarini, Fiori, Luigi Grillo, Mattulli, Mazzuconi, Patria, Patuelli, Pisicchio, Pollichino, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer, Violante.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 21 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POLLICHINO e NOVELLI: « Nuove norme in materia di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) » (2945);

ANTONIO MAGRI e MAURIZIO BALOCCHI: « Istituzione dell'Albo professionale degli artisti dello spettacolo » (2948);

SANESE ed altri: « Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, recante norme per le migliorie igieniche negli alberghi » (2951).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 21 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

MAIRA: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ri-

corso e sull'uso della custodia cautelare, sulla configurazione giuridica delle ipotesi di reato, sui conflitti di competenza territoriale tra uffici delle procure della Repubblica e sulla propagazione di notizie riguardanti le persone indagate » (doc. XXII, n. 53).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 21 luglio 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1044. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche » (approvata dalla VI Commissione permanente) (2946);

S. 1056. — Senatori PAGANO ed altri: « Adeguamento del contributo dello Stato alla stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli » (approvata dalla VII Commissione permanente) (2947).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 21 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 11 della Costituzione » (2950).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

GASPARRI: « Istituzione del Ministero delle attività culturali, artistiche, sportive e del tempo libero » (2819) (*Parere della V, della VII e della XI Commissione*);

*alla II Commissione (Giustizia):*

TASSI: « Istituzione dei tribunali distrettuali » (2795) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

MUSSOLINI: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di diritti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi dal pubblico ufficiale » (2826) (*Parere della I Commissione*);

TASSI: « Modifica all'articolo 294 del codice penale in materia di attentati contro i diritti politici del cittadino commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in violazione dell'articolo 3 della Costituzione » (2831) (*Parere della I Commissione*);

VAIRO: « Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di limiti territoriali per l'esercizio dell'attività professionale di procuratore legale » (2875) (*Parere della I Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 919. — « Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al protocollo addizionale

firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendati dal protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione » (*approvato dal Senato*) (2891) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della IX Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

TURCI ed altri: « Nuove norme in materia di riciclaggio, usura e abusivismo bancario » (2764) (*Parere della I e della II Commissione*);

SOLAROLI ed altri: « Aumento della detrazione ICI per l'abitazione principale e istituzione di un fondo sociale per gli inquilini meno abbienti » (2863) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

RAPAGNÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività della SARA (Società autostrade romane ed abruzzesi) e sulla successiva gestione fuori bilancio denominata ex SARA (2506) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

DIANA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione » (2798) (*Parere della I e della II Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

CRESCO ed altri: « Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione » (2803) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

CAMPATELLI ed altri: « Norme in materia di accordi mutualistici contrattuali » (2754) (*Parere della I, della V, della VI, della X e della XII Commissione*);

PAPPALARDO: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti » (2766) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

BOTTINI ed altri: « Concessione di contributi per l'installazione di videocitofoni negli edifici privati al servizio di cittadini sordomuti » (2825) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

**PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE:** « Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale » (2874) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

RENZULLI: « Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari » (2763) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

#### **Assegnazione di proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. C187 del 9 luglio 1993 sono state pubblicate le seguenti proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il pa-

rere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

COM(93) 225 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi;

*alla II Commissione (Giustizia):*

COM(93) 283 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

*alla III Commissione (Affari esteri):*

COM(93) 283 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

*alla Commissione XI (Lavoro):*

COM(93) 225 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi.

#### **Approvazione in Commissione.**

Nella riunione di ieri della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 1143. — « Norme sul sistema di certificazione » (*approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla X Commissione del Senato della Repubblica*), con modificazioni (936-1092-1205/B).

**Annunzio della trasmissione di una integrazione ad una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una integrazione alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Misasi (doc. IV, n. 256).

Tale integrazione è stata trasmessa alla Giunta competente.

La domanda sarà ristampata, unitamente alla suddetta integrazione, e distribuita (doc. IV, n. 256-bis).

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 21 luglio 1993, copia della sentenza n. 321 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 365), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia;

2) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 322 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 366), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata con ordinanza del 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione in riferimento all'articolo 36 della Costituzione »;

n. 323 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 367), con la quale ha dichiarato:

« 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 18, 23 e 24 della Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, dai pretori di Salerno, di Roma, di Bologna e di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con le ordinanze indicate in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 365 e 366);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 367);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 18 giugno e 15 luglio 1993 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali, delle sedute plenarie della Commissione stessa, del 27 maggio e del 10, 17 e 24 giugno 1993.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 16 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-

colo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego relativa all'anno 1991 (doc LXXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 17 luglio 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Palagiano (Taranto), Lanuvio (Roma) e Sant'Omero (Teramo).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

